DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI, DI TUTELA E ASSISTENZA ALLE VITTIME DI CAPORALATO, DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».

Versione in vigore dal 11 ottobre 2024, non più in vigore dal 11 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale
Estremi	Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
Capo	II — Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ingresso-in-italia-di-lavoratori/art-10-modifiche-al-decreto-legislativo-10-settembre-2003-n-276/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it